



Al Signor **MOSCARIELLO Giuseppe**
Via Serrapaduana n. 34
83048 – Montella (AV)

Concessione: n. _/2019

- Richiedente: MOSCARIELLO Giuseppe nato ad Avellino il 16.01.1990 e residente a Montella (AV), in via Serrapaduana n. 34 – codice fiscale: MSCGPP90A16A509H.
- Terreni demaniali ricadenti negli **agri di Ascoli Satriano, Ortona e Carapelle**, contraddistinti da due tratte di golene in sinistra e in destra idraulica del torrente Carapelle, **per complessivi ha 89.35.00.**

Vista l'istanza in data 07.06.2017, acquisita al protocollo consortile n. 10481 di pari data, con la quale il signor MOSCARIELLO Giuseppe nato ad Avellino il 16.01.1990 e residente a Montella (AV), in via Serrapaduana n. 34, ha chiesto in concessione i terreni demaniali di seguito elencati, trasmettendo tutta la documentazione, così come previsto dal Regolamento Regionale 01.08.2013, n. 17 pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 supplemento del 07.08.2013;

Rilevato che la documentazione presentata risulta idonea per l'ottenimento in concessione dei terreni di che trattasi, **ad uso pascolo**;

Rilevato che questo Consorzio, ex articolo 4 del detto Regolamento regionale, ha provveduto alla pubblicazione dei bandi riguardanti i terreni in argomento mediante affissione sul sito istituzionale del Consorzio e agli albi pretori dei Comuni di Ascoli Satriano, Ortona e Carapelle, queste ultime richieste, rispettivamente, con note prot. nn. 21013, 21008 e 21006, tutte del 16.11.2018, ed eseguite, rispettivamente, in data 16.11.2018 con atto prot. n. 11399, in data 16.11.2018 con atto prot. n. 606 e in data 19.11.2018 con atto prot. n. 8614;

Vista la legge Regionale 13.03.2012, n. 4 recante "*Nuove norme in materia di bonifica integrale e di riordino dei consorzi di bonifica*", pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 38 del 13.03.2012, che all'art. 10, comma 2, stabilisce "*Nello svolgimento delle attività di vigilanza, sorveglianza, conservazione e tutela delle opere pubbliche, i consorzi di bonifica, ai sensi delle disposizioni di cui al Titolo VI (Disposizioni di polizia), Capi 1 (Disposizioni per lo conservazione delle opere di bonificamento e loro pertinenze) e 2 (Delle contravvenzioni) del r.d. 3681/1904 e s.m.i., provvedono al rilascio delle concessioni, autorizzazioni e licenze. I relativi canoni restano a beneficio del consorzio, secondo quanto previsto dall'articolo 100 del r.d. 215/1933*";

Visto il Regolamento regionale di cui sopra il quale all'art. 9, comma 1, lettera a) stabilisce "*per le concessioni di fondi per uso agricolo il canone annuale, da corrispondere in via anticipata è determinato moltiplicando il valore agricolo medio (V.A.M.) previsto dalle Tabelle della Commissione Provinciale Espropri per il saggio di rendimento del 2%*";



Vista la deliberazione della Deputazione Amministrativa di questo Ente, n. 927 dell'11.11.2013, con la quale è stato nominato Responsabile del Procedimento per l'*iter* di concessione, ai sensi dell'art. 7 del richiamato Regolamento Regionale n. 17/2013, il dottor Matteo TRICARICO, vice direttore dell'area amministrativa;

Vista la deliberazione del Consiglio di Amministrazione di questo Ente, n. 1070 del 05.12.2018, con la quale è stato delegato e autorizzato il Presidente, in qualità di Legale Rappresentante, a disporre sul rilascio in favore di terzi di concessioni sui beni del Demanio Pubblico;

Vista l'istruttoria espletata dal Responsabile del Procedimento dalla quale si evince che:

- il richiedente non ha contenziosi con questo Consorzio, né è debitore di contributi di bonifica;
- il richiedente ha prodotto autocertificazione attestante di non essere nelle condizioni previste dall'art. 80, del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50;
- le aree non particellate rispondono ai requisiti di intestazione ed uso richiesti ai fini della concessione;
- risultano soddisfatti i requisiti di cui al comma 4 dell'art. 4 del Regolamento di che trattasi;
- non sono state inoltrate domande concorrenti (articolo 4, comma 7 del richiamato Regolamento n. 17/2013);
- il richiedente ha pagato le spese di istruttoria, pari ad € 831,34 (ottocentotrentuno/34), giusta ricevuta di bonifico bancario del 21.01.2019;

Rilevato che il canone annuale (art. 9 comma 1 del R.R. n. 17/2013), è stato quantificato in € **3.906,69** (tremilanovecentosei/69);

Visto il parere tecnico favorevole, espresso dall'Area Ingegneria – Settore Progettazione, in data 23.10.2018;

Rilevato che, con consorziale n. 22244 del 14.12.2018, questo Consorzio ha chiesto alla “Regione Puglia – Ufficio Bonifica ed Irrigazione”, il parere *ex art.* 10 della L.R. 4/2012;

Constatato che, dal ricevimento da parte della Regione Puglia della predetta richiesta, avvenuto in data 18.12.2018, sono trascorsi i 30 giorni previsti dall'art. 10, comma 4 della L.R. n. 4/2012, senza che si sia rilasciato alcun parere;

Dato atto che, pertanto, il parere, ai sensi del predetto comma 4, art. 10, si intende positivamente espresso;

Vista la Determinazione Presidenziale n. del2019, con cui è stato approvato lo schema di questa concessione;

Vista l'attestazione di pagamento del canone annuo di € **3.906,69** (tremilanovecentosei/69), effettuato in data a mezzo di bonifico bancario a favore del Consorzio per la Bonifica della Capitanata - causale canone annuo concessione n. /2019;

SI CONCEDE

al signor MOSCARIELLO Giuseppe nato ad Avellino il 16.01.1990 e residente a Montella (AV), in via Serrapaduanana n. 34, l'utilizzo, **ad uso pascolo**, dei terreni demaniali ricadenti negli **agri di Ascoli Satriano, Ortona e Carapelle**:

1) tratta di golena in sinistra idraulica del torrente Carapelle ricadente:

in agro di Ascoli Satriano nel foglio 14, p.lle nn. 91 di ha 0.42.00 (concessi ha 0.12.30), **89** di ha



0.29.50 (concessi ha 0.06.20), **85** di ha 0.05.00 (concessi ha 0.01.60), ed in un'area non particellata di ha 0.98.00, **per complessivi ha 1.18.10;**

nel foglio 9, p.lle nn. 183 di ha ha 0.69.75 (concessi ha 0.15.80), **181** di ha 0.78.20 (concessi ha 0.46.00), **182** di ha 0.55.10 (concessi ha 0.27.00), **178** di ha 0.56.50 (concessi ha 0.37.50), **176** di ha 2.32.12 (concessi ha 1.89.30), **179** di ha 0.03.22 (concessi ha 0.02.10), **173** di ha 0.20.40 (concessi ha 0.12.50), **171** di ha 0.33.96 (concessi ha 0.20.00), **169** di ha 0.13.04 (concessi ha 0.11.20), **110** di ha 0.90.30 (concessi ha 0.31.50), **167** di ha 0.08.90 (concessi ha 0.08.60), **163** di ha 1.22.17 (concessi ha 1.01.60), **165** di ha 0.09.84, **161** di ha 0.44.00 (concessi ha 0.24.50), **159** di ha 0.25.54 (0.14.50), **155** di ha 0.09.30 (0.03.20), **157** di ha 1.88.90 (concessi ha 0.45.70), **153** di ha 0.21.20 (concessi 0.11.30), **151** di ha 0.35.21 (concessi ha 0.23.30), ed in un'area non particellata di ha 1.48.50, **per complessivi ha 7.83.94;**

nel foglio 6, p.lla n. 47 di ha 0.13.10 (concessi ha 0.07.00), ed in un'area non particellata di ha 2.25.00, **per complessivi ha 2.32.00;**

e nel foglio 115, p.lla n. 87 di ha 0.24.34 (concessi ha 0.19.40), ed in un'area non particellata di ha 0.83.80, **per complessivi ha 1.03.20.**

in agro di Ordonà nel foglio 10, p.lle nn. 269 di ha ha 0.48.97 (concessi ha 0.43.00), **267** di ha 0.00.80, **265** di ha 0.03.35 (concessi ha 0.02.20), **263** di ha 0.24.06 (concessi ha 0.17.90), **25** di ha 0.24.60, **261** di ha 3.73.50 (concessi ha 1.24.00), **288** di ha 0.75.00, **259** di ha 0.78.44 (concessi ha 0.49.10), **257** di ha 0.42.00 (concessi ha 0.19.60), ed in un'area non particellata di ha 3.64.50, **per complessivi ha 7.20.70;**

nel foglio 3, p.lla n. 184 di ha 3.28.50 (concessi ha 1.92.00), **193** di ha 0.02.20 (concessi ha 0.01.00), ed in un'area non particellata di ha 0.23.40, **per complessivi ha 2.16.40;**

nel foglio 4, p.lle nn. 313 di ha 0.07.60 (concessi ha 0.01.30), **315** di ha 0.05.40 (concessi ha 0.01.30), **317** di ha 0.03.00 (concessi ha 0.00.10), ed in un'area non particellata di ha 9.25.00, **per complessivi ha 9.27.70;**

e nel foglio 2, p.lle nn. 245 di ha 0.06.50 (concessi ha 0.04.50), **200** di ha 0.09.90 (concessi ha 0.06.70), **247** di ha 0.04.70 (concessi ha 0.02.50), **199** di ha 0.02.60, **170** di ha 0.13.40 (concessi ha 0.07.56), **249** di ha 0.02.90, **169** di ha 0.10.84 (concessi ha 0.06.20), **168** di ha 0.11.85 (concessi ha 0.09.80), **166** di ha 2.60.80 (concessi ha 0.69.40), **253** di ha 0.07.70 (concessi ha 0.04.60), ed in un'area non particellata di ha 1.95.00, **per complessivi ha 3.11.76.**

e in agro di Carapelle nel foglio 10, p.lle nn. 522 di ha 0.60.80, **523** di ha 0.17.00, **514** di ha 0.66.10, **517** di ha 0.21.60, **520** di ha 0.07.70, ed in un'area non particellata di ha 5.05.00, **per complessivi ha 6.78.20.**

Totale concessi golena sinistra ha 40.92.00.

2) tratta di golena in destra idraulica del torrente Carapelle ricadente:

in agro di Ascoli Satriano nel foglio 15, p.lle nn. 115 di ha 2.84.80 (concessi ha 1.58.00), **118** di ha 0.03.40 (concessi ha 0.01.80), **127** di ha 0.02.47 (concessi ha 0.02.40), **125** di ha 0.51.40 (concessi ha 0.32.30), ed in un'area non particellata di ha 2.90.00, **per complessivi ha 4.84.50;**

nel foglio 9, p.lle nn. 185 di ha 6.87.04 (2.89.00), **23** di ha 2.96.80 (concessi ha 1.30.50), **182** di ha 0.55.10 (concessi ha 0.22.00), **178** di ha 0.56.50 (concessi ha 0.14.50), **176** di ha 2.32.12 (concessi ha 0.76.50), **110** di ha 0.90.30 (concessi ha 0.25.00), **163** di ha 1.22.17 (concessi ha 0.57.00), **157** di ha 1.88.90 (concessi ha 1.09.10), ed in un'area non particellata di ha 3.68.00, **per complessivi ha 10.91.60;**

e nel foglio 115 in un'area non particellata di ha 0.61.40.

in agro di Ordonà nel foglio 12, p.lle nn. 160 di ha 0.06.15 (concessi ha 0.03.30), **159** di ha 0.56.70 (concessi ha 0.00.70), **161** di ha 0.24.75, **153** di ha 0.03.62, **157** di ha 0.23.07 (concessi ha 0.21.60), **155** di ha 0.05.57, **151** di ha 0.13.70, **149** di ha 1.87.70, ed in un'area non particellata di ha 0.65.00, **per complessivi ha 3.25.94;**



nel foglio 10, p.lle nn. 39 di ha 0.07.40, **38** di ha 0.19.00 (concessi ha 0.17.50), **254** di ha 0.11.00 (concessi ha 0.02.30), **32** di ha 0.87.17, **255** di ha 0.06.04 (concessi ha 0.03.90), **261** di ha 3.73.50 (concessi ha 1.64.60), **252** di ha 0.28.40 (concessi ha 0.00.30), **11** di ha 0.13.20, **249** di ha 0.05.53 (concessi 0.03.90), **247** di ha 0.08.12 (concessi ha 0.03.20), **288** di ha 0.75.00 (concessi ha 0.47.10), **181** di ha 0.03.35, **92** di ha 0.13.25, **93** di ha 0.35.66 (concessi ha 0.33.20), **257** di ha 0.42.00 (concessi ha 0.11.30), **220** di ha 0.09.06 (concessi ha 0.06.20), ed in un'area non particellata di ha 2.73.00, **per complessivi ha 6.90.87;**

nel foglio 3, p.lla n. 184 di ha 3.28.50 (concessi ha 0.72.50), ed in un'area non particellata di ha 0.18.00, **per complessivi ha 0.90.50;**

nel foglio 4 p.lle nn. 290 di ha 0.69.00 (concessi ha 0.25.50), **303** di ha 0.36.20 (concessi ha 0.15.70), **305** di ha 0.19.50 (concessi ha 0.05.30), **307** di ha 0.08.70 (concessi ha 0.02.50), **139** di ha 0.05.25 (concessi ha 0.01.20), **311** di ha 0.26.40 (concessi ha 0.06.50), ed in un'area non particellata di ha 12.00.00, **per complessivi ha 12.56.70;**

e nel foglio 2, p.lle nn. 202 di ha 1.92.00 (concessi ha 1.08.60), **166** di ha 2.60.80 (concessi ha 1.02.00), ed in un'area non particellata di ha 3.36.00, **per complessivi ha 5.46.60.**

e in agro di Carapelle nel foglio 10, p.lla n. 433 di ha 0.57.05 (concessi ha 0.21.30), ed in un'area non particellata di ha 2.73.59, **per complessivi ha 2.94.89.**

Totale concessi golena destra ha 48.43.00.

Superficie totale concessa golena sinistra e golena destra, ha 89.35.00.

Durata (art. 10 del Regolamento)

La presente concessione avrà durata di anni tre a decorrere dal 2019, quindi, avrà termine il2022. Non è consentito il tacito rinnovo.

Utilizzazione e Sanzioni (artt. 5 e 19 del Regolamento)

I terreni concessi potranno essere utilizzati esclusivamente **ad uso pascolo**, con eventuale semina di essenze foraggere fittonanti pluriennali (prato permanente), **ma senza lavorazione del terreno** e quindi con espresso divieto di semina di altra coltura A tal uopo, ai sensi dell'art.19 del Regolamento 17/2013, questo Consorzio provvederà nei periodi ritenuti dallo stesso più opportuni, a verificare l'effettiva destinazione dei terreni oggetto della presente concessione.

Oneri e divieti (artt. 3 e 27 del Regolamento)

La concessione è rilasciata a totale rischio e pericolo del concessionario il quale, pertanto, espressamente rinuncia ad ogni pretesa di diminuzione qualora il godimento delle zone concesse, dovesse essere sospeso o interrotto, totalmente o parzialmente, per casi fortuiti ordinari, quali grandine, fulmine, siccità e così via, non esclusa la inondazione, la quale è da ritenersi prevedibile in ragione della particolare ubicazione dei terreni.

Ove il Consorzio dovesse, a suo insindacabile giudizio, eseguire nelle zone lavori pubblici di bonifica comportanti l'occupazione temporanea o definitiva, parziale o totale, dei terreni concessi, il concessionario sarà tenuto alla immediata riconsegna di tutto o parte dei terreni, intendendosi la concessione medesima rispettivamente risolta o limitata ai terreni disponibili. In tale evenienza il Consorzio ridurrà, in proporzione alla superficie e al tempo di mancato godimento, il canone versato; in ogni caso il concessionario non potrà avanzare pretese di rimborso spese, di compensi o di indennizzi.

Il concessionario s'impegna per sé e per i suoi aventi causa, a risarcire sia il Consorzio sia terzi di qualsiasi danno venisse arrecato a persone e cose nell'esercizio della concessione medesima, assumendone la responsabilità sia civilmente che penalmente.

Nell'eventualità che il concessionario intenda rinunciare alla concessione, è tenuto a darne tempestivo avviso al Consorzio. La concessione si intende revocata ad ogni effetto soltanto dopo che il Consorzio, espletata la necessaria istruttoria, avrà accertato mediante sopralluogo il ripristino dello stato dei luoghi da



eseguirsi a carico del concessionario. Qualora il concessionario rinunci alla concessione indipendentemente dal momento temporale in cui ciò avviene, egli è tenuto comunque al pagamento dell'intero canone per l'anno in corso.

Il concessionario per il passaggio di persone, degli animali o dei mezzi meccanici nella zona concessa dovrà servirsi esclusivamente dei passaggi esistenti o all'uopo indicati dal Consorzio.

Il concessionario dovrà comunicare al Comando della Stazione Forestale competente per il territorio, il nome dell'addetto alla custodia ed il numero dei capi di bestiame che stabilirà il Consorzio. Egli dovrà essere maggiorenne, guardare a vista il bestiame evitandone la sosta, nonché l'abbeveraggio in eventuali invasi prospicienti; non potrà portare accette o roncole e non potrà accendere fuochi all'interno del rimboschimento fino ad una distanza di 200 metri.

E' Vietato :

- il pascolo del bestiame sulle sommità e scarpate arginali, nonché quello di condurlo al pascolo:
 - a) durante e nei cinque giorni successivi ad eventi piovosi verificatisi sulle zone di concessione;
 - b) nei cinque giorni successivi al transito di piene sul piano golenale;
- nel rispetto dell'art. 96 comma f) del R.D. 25.07.1904 n. 523, lo smovimento di terreno ad una distanza minore di 4,00 mt. dal piede delle arginature e dai cigli di sponda dell'alveo di magra; e l'installazione di recinzioni ad una distanza minore di 10,00 mt da tutte le pertinenze idrauliche del torrente Carapelle;
- costruire rampe di accesso lungo le scarpate degli argini, ripari stabili, passerelle di fortuna, opere murarie o di sbarramento dei corsi d'acqua, o comunque variare lo stato dei luoghi; nel caso in cui per accedere alle aree concesse sia necessaria la realizzazione di una rampa in terra, la realizzazione della stessa è da intendersi come opera da sottoporre al Consorzio nelle modalità di cui all'art. 4 comma 3 del Regolamento e, a tal fine, la stessa è sempre realizzata in equicorrente (rampa che scende procedendo dalla sommità arginale al piano golenale nel verso della corrente idrica);
- effettuare il prelievo di acque dal torrente Carapelle all'interno delle zone oggetto di concessione, tutte le opere necessarie all'installazione della motopompa e tubazioni irrigue che attraversano le golene e gli argini, devono essere previamente autorizzate dal Consorzio ai sensi del Regolamento;
- lo stazionamento di balle e rotoballe nelle aree concesse;
- l'uso di diserbanti e di altri composti chimici che possano alterare la conservazione e l'integrità delle aree oggetto di concessione;
- sub-concedere, in tutto o in parte, a titolo oneroso o gratuito, i terreni concessi, pena la revoca della concessione e l'eventuale risarcimento del danno.

La presente concessione costituisce un tutt'uno inscindibile e, pertanto, l'inosservanza di anche una sola delle clausole contenute nel presente atto o nel Regolamento Regionale, comporterà l'applicazione di quanto previsto dagli artt. 12 e 19 del Regolamento stesso.

Canone annuale (art. 9 del Regolamento)

Il canone annuale, da corrispondere in via anticipata, è determinato per il corrente anno in complessivi € **3.906,69** (tremilanovecentosei/69). Esso sarà aggiornato ogni anno in misura pari al 75% della variazione accertata dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai e degli impiegati verificatasi nell'anno precedente.

Cauzione (art. 16 del Regolamento)

Il concessionario ha prestato garanzia per l'osservanza degli obblighi assunti con la sottoscrizione del presente atto, mediante polizza assicurativa n. rilasciata in data 2019 da

Normativa di riferimento

La presente concessione è rilasciata ai sensi del Regolamento regionale 11.08.2013, n. 17 recante "Regolamento per l'uso dei beni del demanio pubblico di bonifica e di irrigazione della Regione Puglia",



pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 109 – supplemento del 07.08.2013, al quale si rimanda per tutto quanto non espressamente precisato nella presente concessione.

Il presente atto sarà sottoposto alla registrazione a cura del Consorzio ma a spese del concessionario.

Foggia,2019.

Il Presidente
(Giuseppe De Filippo)

Per accettazione
(Giuseppe Moscariello)